

**Direzione:** SERVIZIO TECNICO

**Area:** GESTIONE RISORSE E SERVIZI STRUMENTALI

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00460 del 14/07/2025

Proposta n. 1380 del 09/07/2025

**Oggetto:**

**Presenza annotazioni contabili**

ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione provinciale II di Roma - ufficio territoriale di Roma 6 - Eur Torrino. Cartella di pagamento n. 09720250085309507000. Impegno di spesa di € 11.434,70 (euro undicimilaquattrocentotrentaquattro/70) per l'esercizio finanziario 2025.

**Proponente:**

Estensore

ZONETTI ANDREA

\_\_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento

ZONETTI ANDREA

\_\_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area

F.M. FALCHETTI

\_\_\_\_\_firma digitale\_\_\_\_\_

Direttore

IALONGO VINCENZO

\_\_\_\_\_firma digitale\_\_\_\_\_

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

Responsabile del procedimento

\_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area Ragioneria

VENANZI GIORGIO

\_\_\_\_\_firma digitale\_\_\_\_\_

Responsabile Finanziario

\_\_\_\_\_

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta n. 1380 del 09/07/2025

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
1)	I	U0000U02031	2025		11.434,70	01.03 1.10.05.04.001
Oneri da contenzioso						
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE						
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA						

Copia

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta n. 1380 del 09/07/2025

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione provinciale II di Roma - ufficio territoriale di Roma 6 - Eur Torrino. Cartella di pagamento n. 09720250085309507000. Impegno di spesa di € 11.434,70 (euro undicimilaquattrocentotrentaquattro/70) per l'esercizio finanziario 2025.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione provinciale II di Roma - ufficio territoriale di Roma 6 - Eur Torrino. Cartella di pagamento n. 09720250085309507000. Impegno di spesa di € 11.434,70 (euro undicimilaquattrocentotrentaquattro/70) per l'esercizio finanziario 2025.	01/03	1.10.05.04.001	U0000U02031
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2025	11.434,70		Luglio	11.434,70	
			Totale	11.434,70	

ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione provinciale II di Roma - ufficio territoriale di Roma 6 – Eur Torrino. Cartella di pagamento n. 09720250085309507000. Impegno di spesa di € 11.434,70 (euro undicimilaquattrocentotrentaquattro/70) per l'esercizio finanziario 2025. Capitolo U0000U02031 - U.1.10.05.04.001.

## IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e in particolare, l'articolo 24 che sancisce la piena autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

VISTA la determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2025, n. D00002, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 febbraio 2025, n. U00033, è stato conferito l'incarico di direttore del servizio "Tecnico" all'Ing. Vincenzo Ialongo;

VISTA la determinazione del Segretario generale vicario n. A00719 del 04.09.2024, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Maria Falchetti l'incarico di dirigente dell'area "Gestione risorse e servizi strumentali", istituita nell'ambito del Servizio "Tecnico";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di Contabilità Regionale);

VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2024, n. 16 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale del Lazio 2025-2027);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 gennaio 2025, n. U00003 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 gennaio 2025, n. U00004 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa).

VISTA la nota prot. 615430 dell'11 giugno 2025 trasmessa dall'Area "Affari Generali" della Direzione Regionale Ragioneria Generale con la quale è stata trasmessa la cartella di pagamento n.

09720250085309507000 P542256 20\_5\_25 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Roma - ufficio territoriale di Roma 6 – Eur Torrino, per una somma complessiva di € 11.434,70 (euro undicimilaquattrocentotrentaquattro/70) relativamente alle somme dovute a seguito di mancato pagamento, nei termini degli atti di accertamento, delle tasse sulle concessioni governative per utilizzo telefoni cellulari come meglio dettagliato in cartella allegata e qui di seguito sinteticamente riportati:

- n. 17000381 - Anno 2017 – Utenza 888011352421 - Progr. 00 - Gestore TIM;

- n. 17000336 - Anno 2017 – Utenza 888001168714 - Progr. 00 - Gestore TIM.

CONSIDERATO che dalla verifica effettuata sulle fatture riferite alle utenze sopraindicate è emerso che l'operatore economico non provveduto a cessare i contratti come previsto dalle convenzioni per i servizi di telefonia mobile, omettendo di comunicare la cessazione dell'uso dei dispositivi radiomobili in dotazione al Consiglio regionale del Lazio;

CONSIDERATO altresì che le fatture per le quali viene richiesto il versamento della tassa di concessione governativa non sono state liquidate in quanto gli importi richiesti non erano dovuti;

RITENUTO necessario procedere con il pagamento della cartella di pagamento n. 09720250085309507000 P542256 20\_5\_25 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Roma - ufficio territoriale di Roma 6 – Eur Torrino, per una somma complessiva di € 11.434,70 (euro undicimilaquattrocentotrentaquattro/70);

RITENUTO altresì necessario avviare le verifiche finalizzate alla rivalsa nei confronti dell'operatore economico per la restituzione delle somme dovute per la tassa di concessione governativa non versata nel periodo in cui i contratti risultavano cessati;

CONSIDERATO di dover impegnare la somma di € 11.434,70 (euro undicimilaquattrocentotrentaquattro/70) sul capitolo U0000U02031 - U.1.10.05.04.001 del Bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2025, al fine di consentire la liquidazione della cartella di pagamento n. 09720250085309507000 P542256 20\_5\_25 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Roma - ufficio territoriale di Roma 6 – Eur Torrino;

VERIFICATO l'adempimento degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche, in particolare, dagli articoli 23 e 37 e la Direttiva Europea 679/2016;

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- 1) di impegnare la somma di € 11.434,70 (euro undicimilaquattrocentotrentaquattro/70) sul capitolo U0000U02031 - U.1.10.05.04.001 del Bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2025, al fine di consentire la liquidazione della cartella di pagamento n. 09720250085309507000 P542256 20\_5\_25 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Roma - ufficio territoriale di Roma 6 – Eur Torrino;

- 2) di avviare le verifiche finalizzate alla rivalsa nei confronti dell'operatore economico per il recupero delle somme relative alla tassa di concessione governativa non versata nel periodo di cessazione dei contratti;
- 3) di inviare tramite le procedure informatico-contabili, la presente determinazione all'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari, per le necessarie operazioni di competenza;
- 4) di pubblicare la presente determinazione sul sito del Consiglio regionale nella sezione Amministrazione trasparente".

Ing. Vincenzo Ialongo

Copia

## CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2025 00853095 07 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,  
Agente della riscossione - prov. di Roma  
Via Giuseppe Grezar 14 - 00142 ROMA (Uffici non aperti al pubblico)  
su incarico di:

- Agenzia delle Entrate



Lotto di stampa n. 05498  
Gruppo: 0099

DESTINATARIO  
Spett. REGIONE LAZIO

VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 7  
00145 ROMA RM

Cod. Fisc. 80143490581

Spett. REGIONE LAZIO,

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di notifica.

## SOMME DA PAGARE

● Agenzia delle Entrate	Tasse concessioni governative anno 2017	11.428,82
●	diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,88

**Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica** **euro 11.434,70**

*La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.*



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.



## Spettano all'Ente creditore

## Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

## Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

## Spettano all'Agente della riscossione

## Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.



[www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it)

numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)



# INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

## QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamento	Somme dovute	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	11.428,82	5,88	11.434,70	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

### PAGARE

Può effettuare il pagamento, utilizzando il modulo di pagamento allegato, attraverso:

- il portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it);
- l'app Equiclick;
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), **aderenti a pagoPA**;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP **aderenti a pagoPA** (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio);
- i nostri **spportelli** (vedere sezione dedicata all'interno del documento).

La lista completa dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su [www.pagopa.gov.it](http://www.pagopa.gov.it).

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, con il modulo di pagamento pagoPA allegato, l'importo dovuto sarà aggiornato alla data del versamento.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare **pagamenti parziali e/o dall'estero**, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a **imposte erariali** (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite **compensazione con altri crediti erariali**.



### SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà risponderLe entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

### RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito.

La legge prevede che **per importi fino a 120 mila euro** Lei possa chiedere una rateizzazione:

- fino a un massimo di 84 rate mensili senza allegare alcuna documentazione. La richiesta può essere effettuata anche online tramite il servizio disponibile nell'area riservata del nostro sito [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it);
- per un numero superiore di rate (fino ad un massimo di 120) deve documentare la situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria secondo le indicazioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 (come modificato dall'art. 13 del Dlgs n. 110/2024) che fissa anche i requisiti specifici per accedere all'istituto della rateizzazione, nonché il numero di rate concedibili.

Per le richieste di rateizzazioni per **importi superiori a 120 mila euro**, indipendentemente dal numero di rate richieste, è invece sempre necessario documentare la situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria secondo le indicazioni del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione e i relativi carichi non potranno essere più rateizzati. In tal caso, oppure se alla scadenza del piano di rateizzazione dovessero risultare non saldate una o più rate, l'Agente della riscossione procede al recupero, in un'unica soluzione, di tutte le somme ancora dovute. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile o l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione.

Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata alle rateizzazioni del nostro sito internet e nella "Guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento" pubblicata sul medesimo portale.



### PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare.

Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

Per saperne di più può visitare il nostro sito [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it), chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.



## INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

### IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

### CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito **[www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it)**.

**Per informazioni sugli sportelli, i relativi orari, le operazioni disponibili e le modalità di prenotazione di un appuntamento La invitiamo a consultare il portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it).**

Il **responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella** di pagamento è Mauro Bronzato ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione attraverso l'Area riservata del sito **[www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it)**, utilizzando l'identità digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CIE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi.

#### INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

**[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]**

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [protezione.dati@pec.agenziaiscossione.gov.it](mailto:protezione.dati@pec.agenziaiscossione.gov.it). In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: [dpo@pec.agenziaiscossione.gov.it](mailto:dpo@pec.agenziaiscossione.gov.it).

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).



**Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo** risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

**RUOLO EMESSO DA****Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Roma-ufficio territoriale di Roma 6-Eur Torrino**  
Via Canton 20 00144 ROMA RM**DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI**

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. Tasse concessioni governative anno 2017
2. Tasse concessioni governative anno 2017

**DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO****1. Tasse concessioni governative anno 2017**

Somme dovute a seguito di mancato pagamento nei termini dell'Atto di accertamento tasse sulle concessioni governative per utilizzo telefoni cellulari  
n. 17000336 - Anno 2017 - Utenza 888001168714 - Progr. 00 - Gestore TIM  
Gli interessi sono stati ricalcolati ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 e decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza del versamento fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione in caso di omesso o insufficiente versamento, oppure fino alla data del versamento in caso di tardività.  
Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1 ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009).

Ruolo n. 2025/001356.

Reso esecutivo in data 12-03-2025.

Consegnato il 10-04-2025. Ruolo ordinario.

Partita: 8TJT 2017CGM25009A000089000

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è MARIO ZINNO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Roma-ufficio territoriale di Roma 6-Eur Torrino, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo
1	2017	704I	Canone radioaudizioni circolari - interessi	16,59
2	2017	704S	Canone radioaudizioni circolari - sanzione	15,48
3	2017	704T	Canone radioaudizioni circolari	51,64
4	2017	940A	Costo della notifica degli atti	5,18

**Totale** **88,89**Totale da pagare (entro le scadenze)\* **euro 88,89**

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella.

**2. Tasse concessioni governative anno 2017**

Somme dovute a seguito di mancato pagamento nei termini dell'Atto di accertamento tasse sulle concessioni governative per utilizzo telefoni cellulari  
n. 17000381 - Anno 2017 - Utenza 888011352421 - Progr. 00 - Gestore TIM  
Gli interessi sono stati ricalcolati ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 e decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza del versamento fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione in caso di omesso o insufficiente versamento, oppure fino alla data del versamento in caso di tardività.  
Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1 ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009).

Ruolo n. 2025/001356.

Reso esecutivo in data 12-03-2025.

Consegnato il 10-04-2025. Ruolo ordinario.

Partita: 8TJT 2017CGM25009A000117000

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è MARIO ZINNO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Roma-ufficio territoriale di Roma 6-Eur Torrino, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo
5	2017	704I	Canone radioaudizioni circolari - interessi	2.171,25

segue

Ruolo n. 2025/001356.  
 Reso esecutivo in data 12-03-2025.  
 Consegnato il 10-04-2025. Ruolo ordinario.  
 Partita: 8TJT 2017CGM25009A000117000

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è MARIO ZINNO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Roma-ufficio territoriale di Roma 6-Eur Torrino, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo
6	2017	704S	Canone radioaudizioni circolari - sanzione	2.114,64
7	2017	704T	Canone radioaudizioni circolari	7.048,86
8	2017	940A	Costo della notifica degli atti	5,18
<b>Totale</b>				<b>11.339,93</b>
Totale da pagare (entro le scadenze)*				euro <b>11.339,93</b>

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella.

#### RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

#### RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi all'Ufficio che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti*). Allo stesso Ufficio si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo. La richiesta di riesame e la relativa documentazione possono essere presentati anche mediante il "Servizio di consegna documenti/istanze", disponibile nell'area riservata del sito internet istituzionale [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi *Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo*), per la richiesta di riesame è possibile utilizzare il canale telematico CIVIS, disponibile nell'area riservata del sito internet istituzionale [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), oppure il servizio di assistenza telefonico fornito dalle Sezioni di assistenza multicanale telefonando al numero verde 800.909.696 (da telefono fisso), 0696668907 (da cellulare), +39 0696668933 (da estero).

**ATTENZIONE** La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione *Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo*, o un suo delegato.

#### PRESENTAZIONE DEL RICORSO

##### Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

**segue**

**N.B.** Se l'importo contestato è superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

### Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti* mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).  
Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione *Dettaglio degli addebiti*), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento) mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione, disponibile alla voce "domicilio digitale" sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it);
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione e alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti* nel caso in cui siano contestati vizi della notificazione dell'atto presupposto mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione e della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).

### Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato che equivale all'elezione di domicilio
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato. E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la copia informatica della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

**N.B.** Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica la notifica può avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di ricorso notificato con tali modalità, nel ricorso può essere inserita l'elezione di domicilio e non deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre la sottoscrizione del ricorso deve essere autografa.

### Come costituirsi in giudizio

Il contribuente - a pena di inammissibilità del ricorso - deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso.

**segue**

I termini sopraindicati sono sospesi nel periodo che va dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)). Il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero *Dati generali, Ricorrenti, Rappresentanti, Difensori, Domicilio Eletto, Parti Resistenti, Atti impugnati, Documenti, Calcolo CU* e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia della cartella di pagamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno). Solo in caso di utilizzo di pagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio tramite posta elettronica certificata (nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il fascicolo che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo *Quando presentare ricorso* e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

**N.B.** Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

## SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti*.
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado con le stesse modalità previste per il ricorso.

# CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2025 00853095 07 000

**Ente incaricato della riscossione** Cod. Fiscale 13756881002 **Destinatario** Cod. Fiscale 80143490581

## Agenzia delle entrate-Riscossione

**AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. RM**

**REGIONE LAZIO**

Per informazioni:  
puoi consultare il portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it)  
o telefonare al numero unico 060101

### DOVE PAGARE?

Puoi effettuare il pagamento, utilizzando questo modulo attraverso:

- il portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it);
- l'app Equiclick;
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento);
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio).

La lista dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su [www.pagopa.gov.it](http://www.pagopa.gov.it).

Utilizza la porzione di modulo relativa alla rata e al canale di pagamento che preferisci.

### BANCHE E ALTRI CANALI

**RATA UNICA** entro 60 giorni dalla data di notifica

Qui accanto trovi il codice **QR** e il codice interbancario **CBILL** per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario **REGIONE LAZIO**

Euro **11.434,70**

Cod. Fiscale **80143490581**

Ente incaricato della riscossione **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**

Oggetto del pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2025 00853095 07 000**

Codice CBILL  
**AJZ8Z**

Codice modulo di pagamento  
**180097124197851086**

Cod. Fiscale  
Ente incaricato della riscossione  
**13756881002**

### BOLLETTINO POSTALE PA

BancoPosta

**RATA UNICA** entro 60 giorni dalla data di notifica

**Posteitaliane**



sul C/C n. **1033040476**

Euro

**11.434,70**



circuito  
bollettino postale  
BancoPosta

Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente incaricato della riscossione.

<AUT. DB/SISB/GEN-P1 53291 DEL 20.09.2021>

Intestato a **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA**

Destinatario **REGIONE LAZIO**

Cod. Fiscale **80143490581**

Oggetto pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2025 00853095 07 000**

Codice modulo di pagamento  
**180097124197851086**

Tipo  
**P1**

Cod. Fiscale  
Ente incaricato della riscossione  
**13756881002**



Copia



Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

Copia

